

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 24 LUGLIO 2018

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Simone CAPUANO, Dott. Alessandro COCCONCELLI, Dott. Mario COLELLI, Sig. Vincenzo CREDI, Dott. Mario DELL'UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA, Dott. Giovanni FORCINITI, Dott. Elio GALANTI, Avv. Antonino Geronimo LA RUSSA, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Avv. Camillo TATOZZI, Prof. Giovanni TRINCA COLONEL, Sig. Ettore VIERIN, Prof. Carlo VIZZINI.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO, Dott. Enrico SANSONE.

Il Dott. Maurizio Del Marro, Direttore della Direzione Centrale Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento, è incaricato di svolgere le funzioni di segretario della riunione.

IL CONSIGLIO GENERALE

“Preso atto che il Comitato Esecutivo, con deliberazione adottata nella seduta del 24 ottobre 2017 in sede di ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 delle partecipazioni societarie detenute dall'ACI, ha deliberato l'attivazione di misure di razionalizzazione finalizzate ad un complessivo riassetto societario della partecipazione detenuta in ACI Global Spa e di quelle detenute, per il tramite della stessa ACI Global, nelle Società ACI Global Nord Center srl, Europe Net NV, Targasys srl e Targa Fleet Management srl, quest'ultima controllata da Targasys srl nella misura del 100%, per giungere ad un assetto definitivo articolato in due sole Società, di cui una da configurare quale Società *in house* dell'ACI e volta, nel rispetto della normativa vigente, all'autoproduzione di servizi di assistenza tecnica e automobilistica nei confronti della compagine associativa dell'Ente, e la seconda preposta allo svolgimento di ulteriori attività di assistenza tecnica e automobilistica sul libero mercato; preso atto che, a tal fine, la Società è stata invitata a predisporre e a sottoporre all'Ente il conseguente, articolato piano di riassetto; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di gestione del 18 luglio 2018 e la successiva nota integrativa del 23 luglio 2018, alle quali si fa rinvio anche ai fini motivazionali, con le quali vengono illustrati lo stato di avanzamento e le modalità della richiamata operazione di riassetto societario, nonché le linee di sviluppo della stessa; visto, in particolare, il piano di ristrutturazione e riorganizzazione societaria elaborato dalla predetta Società in

esecuzione del mandato ricevuto, nell'ambito del quale è stato tra l'altro prospettato il conferimento – mediante scissione - del ramo di attività relativo ai servizi resi dalla stessa ACI Global in un contesto di mercato alla Società Targa Fleet Management, individuata quale unica Società da proporre alla produzione di servizi di assistenza tecnica-automobilistica non destinati ai Soci dell'ACI, previa fusione inversa tra la stessa Targa Fleet Management e la Società controllante Targasys; preso atto, altresì, che in data 28 luglio 2017 l'Assemblea straordinaria dei Soci di ACI Global ha deliberato la modifica dello Statuto della Società, finalizzata alla riconfigurazione della stessa quale Società *in house* dell'ACI; tenuto conto che in data 20 aprile 2018 le Assemblee straordinarie dei Soci di Targa Fleet Management e di Targasys, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ambedue le Società, hanno deliberato la citata fusione per incorporazione della Società controllante Targasys nella Società controllata Targa Fleet Management, ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del Codice Civile, fusione poi formalizzata in data 17 luglio 2018; tenuto conto, altresì, che in data 29 maggio 2018 l'Assemblea straordinaria dei Soci di ACI Global e l'Assemblea straordinaria dei Soci di Targa Fleet Management - previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ambedue le Società - hanno approvato la predetta operazione di scissione parziale di ACI Global a favore di Targa Fleet Management, ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile, che verrà perfezionata entro la prima decade del prossimo mese di settembre 2018 e che prevede un aumento di capitale di Targa Fleet Management per complessivi € 6.971,00, mediante assegnazione all'ACI di una quota di partecipazione nella stessa Società, pari al 12,24% del capitale sociale; preso atto che l'Assemblea straordinaria dei Soci di Targa Fleet Management, nella citata seduta del 29 maggio 2018, ha altresì approvato il nuovo Statuto della Società, con effetto dell'efficacia dall'atto di scissione; visto il testo del nuovo Statuto e preso atto che sono state, in particolare, definite modifiche all'oggetto sociale, finalizzate a consentire alla Società lo svolgimento di ulteriori attività automobilistiche e di assistenza tecnica in materia di autotrasporto di cose in conto terzi, sia nazionale che internazionale, e di autoriparazione, nonché di servizi tecnico-logistici per il ristabilimento delle condizioni di sicurezza e della viabilità a seguito di incidente stradale, strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 4 comma 1, lettera g), dello Statuto dell'ACI; tenuto conto che le citate modifiche all'oggetto sociale sono altresì finalizzate ad assicurare il puntuale raccordo della Società agli indirizzi e al sistema di *governance* delle Società partecipate dall'ACI, in linea con la sua natura strumentale rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente, e si configurano come fasi del più generale processo che dovrà condurre, attraverso ulteriori adempimenti anche inerenti al medesimo oggetto sociale, come rappresentato dal Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione, al perfezionamento dell'operazione in parola e alla definizione di Targa Fleet Management quale Società direttamente controllata dall'Ente; tenuto conto che le predette iniziative di riassetto ed efficientamento delle partecipazioni afferenti ad ACI Global, in coerenza con le linee di razionalizzazione definite dal Comitato Esecutivo con la richiamata deliberazione del 24 ottobre 2017, fatte salve le diverse modalità con le quali è stata definita la citata operazione di fusione, realizzata attraverso l'incorporazione della controllante Targasys nella controllata Targa Fleet

Management, sono tali da determinare, secondo quanto rappresentato, un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari relativi alle diverse attività, nonché sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica Società in luogo delle attuali due oggetto dell'operazione di incorporazione per fusione inversa; ritenuto, conseguentemente, di autorizzare le modifiche di cui sopra all'oggetto sociale della Società Targa Fleet Management; tenuto conto che, con separata deliberazione adottata nell'odierna seduta, è stato approvato il nuovo "Regolamento di *Governance* delle Società controllate da ACI" in linea con i principi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"; **prende atto** della complessiva operazione di ristrutturazione e riorganizzazione societaria in corso da parte della Società ACI Global Spa, a seguito della deliberazione adottata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 24 ottobre 2017; **prende atto** delle conseguenti modifiche allo Statuto della Società Targa Fleet Management srl che vengono riportate in allegato al verbale della seduta sotto la lett. D) e che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; **autorizza**, in tale contesto, le modifiche all'oggetto sociale della stessa Società Targa Fleet Management srl, di cui all'articolo 4 dello Statuto.".

ALLEGATO D) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DEL 24 LUGLIO 2018

	Titolo 1° Denominazione - Sede - Durata
<p>Articolo 1 - Denominazione La società è denominata "TARGA FLEET MANAGEMENT S.R.L.", senza vincoli di rappresentazione grafica</p>	<p style="text-align: center;">ART.1</p> <p>La Società a Responsabilità Limitata denominata "TARGA FLEET MANAGEMENT Società a responsabilità limitata", in breve "TFM S.r.l.", è regolata dal presente Statuto. TFM è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (ACI).</p>
<p>Articolo 2 - Sede La società ha sede nel Comune di Roma.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 2</p> <p>La Società ha sede legale nel Comune di Roma. All'Organo amministrativo è riservata la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.</p>
<p>Articolo 3 - Oggetto La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività a favore di società ed enti operanti nel settore industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione di parchi di autoveicoli, di mezzi speciali e di altri beni strumentali, anche di proprietà di terzi; - acquisto, permuta, locazione, anche passiva, e la cessione dei beni suddetti, nonché dei relativi diritti; - impianto e esercizio di officine di manutenzione, adattamento, riparazione e assistenza tecnica relativamente ai beni suddetti. - pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri. <p>La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti; l'organizzazione e l'esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi committenti; gestione di reti peritali e servizi in genere per il mondo assicurativo; l'attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli.</p> <p>La società può svolgere l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.</p> <p>La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del</p>	<p style="text-align: center;">ART. 3</p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.</p>

<p>pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.</p> <p>Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.</p>	
	<p>Titolo 2° Oggetto Sociale</p>
<p>Articolo 4 - Durata La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4</p> <p>La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività a favore di società ed enti operanti nel settore industriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione di parchi di autoveicoli, di mezzi speciali e di altri beni strumentali, anche di proprietà di terzi; - acquisto, permuta, locazione, anche passiva, e la cessione dei beni suddetti, nonché dei relativi diritti; - impianto e esercizio di officine di manutenzione, adattamento, riparazione e assistenza tecnica relativamente ai beni suddetti. - pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporti terrestri. <p>La Società ha inoltre per oggetto l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti; l'organizzazione e l'esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi committenti; gestione di reti peritali e servizi in genere per il mondo assicurativo; l'attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione, così come disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 122 e successive disposizioni nonché dal relativo regolamento di esecuzione e da ogni altra disposizione normativa e/o attuativa; l'organizzazione e l'esercizio di reti operative per l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con</p>

Autorità ed Enti.

La società, nei limiti delle finalità sociali e nel rispetto delle norme di legge, ha altresì per oggetto l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonché l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance"

La società può, pertanto, compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale; l'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

Essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, nonché l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. La società potrà inoltre – strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale – svolgere anche attività di gestione di servizi amministrativi (comprese richieste, ritiri, presentazioni, depositi di atti e documenti e relative formalità presso uffici pubblici e privati), nonché la prestazione di servizi di consulenza specialistica su problematiche di natura societaria e fiscale ivi compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di operazioni

	<p>societarie, di servizi contabili e di tesoreria, nonché attività di gestione del Personale, di acquisto di beni e servizi, così come attività relativa a servizi informatici e tecnologici in favore di imprese e società controllate o collegate. Inoltre, la società potrà svolgere, per conto di terzi, attività di raccolta ed elaborazione di dati, documentazione ed informazioni relativi alla soddisfazione della clientela.</p> <p>La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club d'Italia. Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di ACI. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di "governance" e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da ACI.</p> <p>La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di governance delle società controllate da Aci" approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia - A.C.I. pubblicato sul sito istituzionale www.aci.it, che definisce i principi di governo delle società controllate, direttamente o indirettamente, quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.</p>
	<p>Titolo 3° Capitale Sociale</p>
<p><u>Articolo 5 - Capitale</u> Il capitale sociale è di euro 50.000 (cinquantamila) e può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento. La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge</p>	<p style="text-align: center;">ART.5</p> <p>Il capitale sociale è di euro 56.971 (cinquantaseimilanovecentosettantuno) diviso in quote ai sensi di legge e può essere aumentato mediante conferimento di beni in natura e di crediti, con le modalità di cui agli artt. 2342 ss. c.c.</p>
<p><u>Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti</u> Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.</p>	<p style="text-align: center;">ART.6</p> <p>Le partecipazioni dei soci ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.</p>
	<p>Titolo 4° Assemblea</p>
<p><u>Articolo 7 - Decisioni dei soci</u> Sono riservate alla competenza dei soci: 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente statuto, e la revoca degli</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p>L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.</p>

<p>amministratori;</p> <p>3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci;</p> <p>4) le modificazioni del presente statuto;</p> <p>5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.</p> <p>I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.</p> <p>Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.</p>	<p>Sono riservate alla competenza dei soci:</p> <p>1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</p> <p>2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente statuto, e la revoca degli amministratori;</p> <p>3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci;</p> <p>4) le modificazioni del presente statuto;</p> <p>5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 4 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.</p> <p>I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.</p> <p>Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile oppure quando lo richiedono uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare; in tutte le altre ipotesi le decisioni sono adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.</p>
<p><u>Articolo 8 - Decisioni dei soci assunte mediante consenso espresso per iscritto</u></p> <p>Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.</p> <p>L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che lo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.</p> <p>Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con</p>	<p>ART. 8</p> <p>Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'organo amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio, lo trasmette a tutti i soci con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.</p> <p>L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che lo sottoscrivono e lo trasmettono alla società entro dieci giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.</p> <p>Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova</p>

qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

Articolo 9 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 9

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

<p><u>Articolo 10 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni</u></p> <p>L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.</p>	<p>ART. 10</p> <p>L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 4 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria convocata per le deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.</p>
<p><u>Articolo 11 – Presidenza dell'Assemblea</u></p> <p>L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa</p> <p>Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente</p>	<p>ART. 11</p> <p>L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segretario della stessa</p> <p>Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente</p>
	<p>Titolo 5° Amministrazione della Società</p>
<p><u>Articolo 12 - Organo amministrativo</u></p> <p>La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.</p> <p>Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina.</p> <p>Per la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge. Qualora un amministratore rivesta, al momento della nomina, la carica di presidente di Automobile Club locale, la cessazione per qualsiasi motivo di tale carica comporta la decadenza della carica di amministratore della società, a partire dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si verifica tale cessazione.</p> <p>Se vengono a mancare per qualsiasi causa, inclusa la revoca o le dimissioni, due amministratori, ciò comporterà automaticamente</p>	<p>ART. 12</p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri.</p> <p>L'Organo amministrativo è nominato dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 10. In caso di Organo amministrativo collegiale, l'Assemblea provvede a nominare il Presidente. Il Direttore Generale è nominato dalla Assemblea.</p> <p>I Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, possono non essere soci.</p> <p>Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai componenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.</p>

<p>la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo amministrativo ed avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per il rinnovo.</p> <p>Ai sensi del d.p.r. 251/2012, la nomina dell'organo di amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Tali disposizioni trovano applicazione, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con d.p.r. 30 novembre 2012 n. 251 (pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013). Per il primo mandato, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.</p> <p>Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dei soci.</p>	<p>Ai sensi dell'Art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma.</p> <p>L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.</p> <p>La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.</p> <p>Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.</p> <p>E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.</p>
<p>Articolo 13 - Poteri dell'organo amministrativo</p> <p>All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 7 del presente statuto alla competenza dei soci.</p> <p>Le operazioni societarie rilevanti, così come individuate nel Regolamento di governance dell'ente pubblico Automobile Club d'Italia del 29 aprile 2010 e successive modifiche e relative direttive, sono di competenza del consiglio di amministrazione della società e sono sottoposte, nel rispetto delle apposite direttive e norme attuative, all'approvazione del comitato esecutivo dell'anzidetto Automobile Club d'Italia, per le valutazioni di competenza strategiche, economico finanziarie e di compatibilità istituzionale e normativa.</p> <p>Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni, con esclusione delle operazioni rilevanti di cui sopra.</p> <p>L'organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13</p> <p>Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo</p>
<p>Articolo 14 - Cariche</p>	<p style="text-align: center;">ART 14</p> <p>Il Consiglio può nominare procuratori</p>

<p>Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbiano provveduto i soci, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e uno o più amministratori delegati nonché attribuire altre particolari cariche.</p> <p>Il consiglio può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.</p>	<p>determinandone la facoltà e la remunerazione.</p> <p>Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.</p> <p>La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, in caso di organo collegiale, al Presidente e nei limiti delle deleghe o poteri conferiti all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale.</p> <p>Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p> <p>Il Direttore Generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.</p> <p>La retribuzione fissa e variabile del Direttore Generale è determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.</p>
<p>Articolo 15 - Firma e rappresentanza della società</p> <p>La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge e quelle riportate nell'articolo 7 del presente statuto, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.</p> <p>Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione la firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio.</p>	<p>ART. 15</p> <p>L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate <i>governance</i> ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi; - definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e

	<p>con le Direttive emanate dall'ACI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno; - definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione; - riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore Generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio; - valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore Generale; esamina i resoconti di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale; - approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio; - esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di <i>governance</i> ACI; - formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci; - esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio; - delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate; - predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento; - predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti. <p>L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche non socio o estraneo al Consiglio stesso.</p>
--	--

	<p>Quando l'Amministrazione della Società è affidata all'Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.</p>
<p><u>Articolo 16 - Riunioni del consiglio di amministrazione</u></p> <p>Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia ed in altri Paesi Europei, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.</p> <p>Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.</p> <p>Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.</p> <p>In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p>	<p>ART. 16</p> <p>Laddove sia istituito l'organo amministrativo collegiale, il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.</p> <p>Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.</p> <p>In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.</p> <p>Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.</p> <p>L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.</p>
<p><u>Articolo 17 - Decisioni del consiglio di amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto</u></p> <p>Qualora lo preveda il presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci, se nominati, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>In tal caso, il presidente predispone l'ordine del</p>	<p>ART. 17</p> <p>In presenza di Consiglio di amministrazione, le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.</p>

giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso dall'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale. Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione del nominativo degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del consiglio di amministrazione con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

Articolo 18 - Direttore generale

L'organo amministrativo, anche attraverso amministratori muniti di idonei poteri, può nominare uno o più direttori generali.

ART. 18

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo collegiale è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le

	<p>deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.</p>
<p><u>Articolo 19 - Collegio sindacale e revisione legale dei conti</u></p> <p>Il collegio sindacale, che può essere nominato anche se non obbligatorio per legge, è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.</p> <p>In caso di nomina, obbligatoria o facoltativa, si applicano le disposizioni in tema di società per azioni anche per quanto riguarda le competenze e i poteri.</p> <p>Ai sensi del d.p.r. 251/2012, la nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. L'anzidetta quota si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Tali disposizioni trovano applicazione, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con d.p.r. 30 novembre 2012 n. 251 (pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013). Per il primo mandato, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.</p> <p>In mancanza di diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, se nominato. In ogni caso, l'assemblea dei soci potrà determinare se affidare la revisione legale dei conti della società al collegio sindacale, oppure in alternativa al revisore od alla società di revisione. Qualora il collegio sindacale eserciti la revisione legale dei conti, dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un revisore o da una società di revisione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.</p> <p>In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere</p>	<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p>Qualora lo preveda il presidente e nessuno degli amministratori e dei sindaci, se nominati, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.</p> <p>In tal caso, il presidente predisporre l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette al collegio sindacale, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni del collegio sindacale, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla società entro tre giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso dall'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco, se nominato, si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del consiglio di amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.</p> <p>Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'organo amministrativo e ai sindaci, se nominati, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata; b) l'indicazione del nominativo degli amministratori aventi diritto al voto; c) le osservazioni del collegio sindacale, se nominato; d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo. <p>I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.</p>

<p>presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.</p>	<p>Le decisioni del consiglio di amministrazione con consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.</p>
<p>Articolo 20 - Esercizio sociale L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.</p>	<p>ART. 20 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, all'Amministratore Unico, al Consigliere delegato, ove designato, e al Direttore Generale nei limiti delle deleghe ricevute.</p>
	<p>Titolo 6° Collegio sindacale e Revisione Legale</p>
<p>Articolo 21 - Ripartizione degli utili Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra i soci in proporzione alle partecipazioni, salvo diversa destinazione deliberata dai soci.</p>	<p>ART. 21 Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sull'osservanza della legge, dello statuto e del Regolamento di <i>Governance</i> ACI; - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento; - sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione; - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge. <p>Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.</p> <p>Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.</p> <p>Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa</p>

	<p>indicati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo salvo il minore limite in sede di prima applicazione della norma. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.</p> <p>L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel Regolamento di <i>Governance</i>.</p> <p>L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconfiribilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.</p>
<p>Articolo 22 - Recesso</p> <p>Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.</p> <p>Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.</p> <p>I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.</p>	<p>ART. 22</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico</p>
	<p>Titolo 7°</p> <p>Chiusura Esercizio Sociale - Bilancio - Utili</p>
<p>Articolo 23 - Domicilio dei soci</p> <p>Per domicilio di ogni socio nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.</p>	<p>ART. 23</p> <p>L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale a norma del Codice Civile.</p>
<p>Articolo 24 - Disposizioni generali</p> <p>Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.</p>	<p>ART. 24</p> <p>Gli utili netti verranno così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente; - il residuo soci in proporzione delle rispettive quote possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.
	<p>Titolo 8°</p> <p>Scioglimento e liquidazione</p>
	<p>ART. 25</p> <p>Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.</p>

	Titolo 9° Rinvio
	ART. 26 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge.
	ART. 27 Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.